

La finalità di terrorismo della condotta penalmente rilevante

Nikita Micieli De Biase

Ai sensi dell' art. 270 sexies c.p. «sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre nonne di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

La disposizione, introdotta dall'art. 13 del D.L. n. 144/05, conv. in l. n. 155/05, consente la ricezione nell'ordinamento della definizione come terroristiche di attività cui fattispecie di reato possono essere orientate, negli ulteriori termini elaborati da norme internazionali vincolanti per l'Italia.

In tale prospettiva rilevano:

- **la Decisione Quadro U.E. 475/2002 GAI** (artt. 3 e 4, come modificati dalla Decisione Quadro U.E. n. 919 del 2008);
- **l'art. 17 della Risoluzione ONU n. 2178 del 2014**, che attribuiscono la finalità di terrorismo anche alle condotte di istigazione al terrorismo ed al compimento di atti terroristici.

Alla luce della Decisione Quadro devono essere considerati «reati connessi ad attività terroristiche», fra l'altro:

- la «pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo» (cioè «la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h)¹, qualora tale comportamento, che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo, dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati»);

¹ L'articolo 1 paragrafo 1 elenca tra gli atti terroristici la commissione dei seguenti reati anche nella forma di minaccia: a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane.

- il «*reclutamento a fini terroristici*» (da intendersi come «*l'induzione a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2*»); per l'integrazione di tali condotte punibili «*non è necessario che sia stato commesso un reato di terrorismo*»;

ciascuno Stato membro ha l'obbligo di considerare punibile «*l'istigazione a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2² o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f)*³».

L'art. 17 della Risoluzione ONU 2178 del 2014 stabilisce la necessità di «*intraprendere misure nazionali per prevenire lo sfruttamento da parte dei terroristi della tecnologia, comunicazioni e risorse, incluse audio e video, per incitare ad atti terroristici*», il che evidenzia l'inclusione tra gli atti con finalità di terrorismo delle condotte di istigazione, specie se condotte, come nel caso in esame, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

² L'articolo 2 statuisce che ai fini della presente decisione quadro, per "organizzazione terroristica" s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici. Il termine "associazione strutturata" designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali: a) direzione di un'organizzazione terroristica; b) partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica.

³ Ai sensi dell'articolo 3 (modificato dalla Decisione Quadro U.E. 2008/919/GAI) ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che siano considerati reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali: a) pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo; b) reclutamento a fini terroristici; c) addestramento a fini terroristici; d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1; e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1; f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).